

SAVE S.P.A.

Avviso di procedura negoziata per la selezione di operatori economici cui affidare, non in esclusiva, in regime di subconcessione, spazi presso l'aeroporto Marco Polo di Venezia per la realizzazione di interventi di riqualifica e ampliamento dei depositi e delle altre infrastrutture accessorie per lo stoccaggio e l'erogazione del carburante agli aeromobili e per la gestione del servizio di rifornimento carburante.

1) ENTE SUBCONCEDENTE.

SAVE S.p.A. Indirizzo Postale: Viale Galileo Galilei, 30/1, Città: Venezia - Tessera, Codice Postale: 30173, Paese: Italia. Punti di Contatto: Direzione Affari Legali e Societari. Telefono 0039/041/2606697-6261, fax 0039/041/2606689, e-mail ufficiolegale@veniceairport.it, pec savespa@legalmail.it. Indirizzo internet e accesso elettronico alle informazioni: www.veniceairport.it.

2) OGGETTO DELLA PROCEDURA

2.1 Con il presente Avviso è indetta una procedura negoziata (di seguito la "Procedura") finalizzata alla selezione di operatori economici cui affidare, in regime di subconcessione, spazi, ripartiti in tre distinti lotti, situati sul sedime dell'aeroporto Marco Polo di Venezia per la realizzazione di interventi di riqualifica ed eventuale ampliamento dei depositi per lo stoccaggio del carburante, delle infrastrutture accessorie e degli impianti destinati allo svolgimento del servizio di rifornimento carburante agli aeromobili, affinché il subconcessionario organizzi e gestisca, non in esclusiva, il servizio di rifornimento carburanti, lubrificanti ed altri prodotti avio agli aeromobili. Con la sottoscrizione dell'atto di subconcessione il subconcessionario assumerà l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- a) redazione del progetto di riqualifica ed eventuale ampliamento dei depositi carburante e delle infrastrutture e impianti accessori presenti nell'area subconcessa;
- b) esecuzione degli interventi di riqualifica e ampliamento indicati nel progetto/offerta tecnica, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, garantendo in ogni caso la continuità del servizio e dell'operatività aeroportuale;
- c) gestione, senza soluzione di continuità, per tutta la durata della subconcessione, del servizio di rifornimento carburante agli aeromobili nel rispetto di termini e condizioni indicate nell'atto di subconcessione che sarà allegato alla lettera di invito.

3) CARATTERISTICHE DEI LOTTI OGGETTO DELLA PROCEDURA

3.1 Gli spazi oggetto di affidamento sono ripartiti nei tre lotti di seguito descritti.

3.2 Il **Lotto n. 1** è costituito da un'area, che si estende per circa 3.754 metri quadri, nella quale sono presenti: due serbatoi metallici cilindrici ad asse verticale della capacità di 200 metri cubi ciascuno; dei fabbricati strumentali all'esercizio del servizio di rifornimento carburante (quali

uffici, spogliatoi, locali tecnici, locali di stoccaggio, magazzini, etc.); impianti ed opere connesse all'esercizio del servizio di rifornimento carburante. Agli spazi compresi nel Lotto n. 1 accedono n. quattro posti auto, ubicati nella parte esterna dell'area, in prossimità del cancello d'uscita.

3.3 Il **Lotto n. 2** è costituito da un'area, che si estende per circa 3.795 metri quadri, nella quale sono presenti: tre serbatoi metallici cilindrici ad asse verticale della capacità di 208 metri cubi ciascuno; dei fabbricati strumentali all'esercizio del servizio di rifornimento carburante (quali uffici, spogliatoi, locali tecnici, locali di stoccaggio, magazzini, etc.); impianti ed opere connesse all'esercizio del servizio di rifornimento carburante. Agli spazi compresi nel Lotto n. 2 accedono n. sette posti auto, ubicati nella parte esterna dell'area, in prossimità del cancello d'uscita.

3.4 Il **Lotto n. 3** è costituito da un'area, che si estende per circa 3.280 metri quadri, nella quale sono presenti: quattro serbatoi metallici ad asse orizzontale della capacità di 100 metri cubi ciascuno; dei fabbricati strumentali all'esercizio del servizio di rifornimento carburante (quali uffici, spogliatoi, locali tecnici, locali di stoccaggio, magazzini, etc.); impianti ed opere connesse all'esercizio del servizio di rifornimento carburante. Agli spazi compresi nel Lotto n. 3 accedono n. tre posti auto, ubicati nella parte esterna dell'area, in prossimità del cancello pedonale.

3.5 Tutti gli spazi sono individuati nella planimetria del sedime aeroportuale allegata al presente Avviso (**Allegato A**). Maggiori informazioni sulla consistenza dei lotti verranno messe a disposizione dei concorrenti ai quali sarà inoltrata la lettera di invito.

4) DURATA DELLA SUBCONCESSIONE

4.1 I rapporti tra le parti saranno disciplinati da un atto di subconcessione il cui schema negoziale verrà trasmesso unitamente alla lettera di invito a presentare offerta, che sarà inviata ai candidati in possesso dei requisiti di partecipazione.

4.2 La subconcessione avrà una durata di 7 anni dalla data di consegna degli spazi.

5) NATURA DEL RAPPORTO DA INSTAURARSI CON IL SUBCONCESSIONARIO: BUILD-OPERATE-TRANSFER, REMUNERAZIONE DELL'INVESTIMENTO E ONERE CONCESSORIO

5.1 Il rapporto che sarà instaurato tra SAVE e i diversi operatori economici selezionati per la conduzione di ciascun lotto all'esito della Procedura sarà regolato da un atto di subconcessione costruito sul modello del c.d. Build-Operate-Transfer (BOT). Tale modello prevede l'affidamento al subconcessionario della costruzione o della riqualifica di un'infrastruttura destinata all'erogazione di un servizio di interesse pubblico, con contestuale attribuzione al subconcessionario, per un periodo di tempo determinato, della gestione del medesimo servizio

(periodo di utilizzo o sfruttamento dell'infrastruttura finalizzato a consentire al subconcessionario di remunerare l'investimento), e con obbligo finale di trasferire al soggetto subconcedente le opere realizzate.

5.2 Il subconcessionario remunererà l'investimento sostenuto per la realizzazione degli interventi di riqualifica ed eventuale ampliamento delle infrastrutture che insistono sull'area subconcessa tramite gli utili derivanti della gestione del servizio.

5.3 A fronte della disponibilità delle aree demaniali sulle quali insistono le infrastrutture oggetto dell'intervento e del riconoscimento del diritto di gestire, non in esclusiva, il servizio di rifornimento carburante agli aeromobili, il subconcessionario sarà tenuto a corrispondere a SAVE un corrispettivo le cui caratteristiche saranno descritte nello schema di atto di subconcessione che sarà trasmesso contestualmente alla lettera di invito.

5.4 Per l'affidamento dei posti auto ubicati all'esterno dell'area, il subconcessionario pagherà i corrispettivi indicati nello schema di atto di subconcessione che sarà trasmesso contestualmente alla lettera di invito.

6) PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER UNO O PIU' LOTTI

6.1 Ciascun concorrente potrà divenire assegnatario di un solo lotto. Ogni concorrente potrà comunque presentare offerta per più lotti, indicando l'ordine di preferenza per il caso di assegnazione.

7) CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

7.1 Tipo di procedura: procedura negoziata a struttura bifasica. Ad una fase preliminare, che si concluderà con la ricezione delle manifestazioni di interesse e la prequalifica dei candidati, seguirà una seconda fase, in cui tutti i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente Avviso saranno invitati a presentare offerta.

8) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

8.1 La selezione degli operatori economici cui affidare i diversi lotti avverrà sulla base dei criteri di valutazione che saranno illustrati nella lettera di invito la quale sarà inoltrata ai candidati in possesso dei requisiti di partecipazione.

8.2 All'aggiudicazione si procederà per singoli lotti. Ciascun lotto sarà assegnato al concorrente che, tra i partecipanti all'assegnazione del medesimo, avrà presentato la migliore offerta.

9) SOGGETTI AMMESSI

9.1 Sono ammessi a partecipare alla Procedura tutti gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 singolarmente o in raggruppamento ai sensi degli art. 45, comma 2, e 48 del citato decreto. Sono altresì ammessi a partecipare alla Procedura gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia alle condizioni previste dalla vigente normativa e dalle relative disposizioni di settore.

9.2 È fatto divieto ai candidati di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE/agggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti, ovvero rete, a pena di esclusione.

9.3 Ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

9.4 Si precisa che non trovando applicazione quanto disposto dall'art. 110, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016, non sono ammessi a partecipare alla Procedura operatori economici che si trovino in stato di concordato preventivo con continuità aziendale o per i quali sia in corso un procedimento prodromico alla dichiarazione di tale stato.

10) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

10.1 Sono ammessi a partecipare alla Procedura i soggetti di cui all'art. 9 che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) **Requisiti di ordine generale:** insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi (sia costituiti che costituendi) i requisiti dovranno essere posseduti a pena di esclusione, da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o al consorzio;

b) **Requisiti di ordine professionale** di cui all'art. 83 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016:

i) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello stato di appartenenza dal quale risulti che l'impresa opera nel settore dei servizi oggetto della Procedura. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi (sia costituiti che costituendi) il requisito dovrà essere posseduto a pena di esclusione, da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o al consorzio;

ii) qualora stabiliti in Italia, essere in possesso del Certificato di Idoneità quale prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra, rilasciato da ENAC ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n.18/1999, valido per lo svolgimento delle attività di cui alla categoria 7 dell'Allegato A ad D.Lgs. 18/1999. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi (sia costituiti che costituendi) ciascuna impresa dovrà essere in possesso del Certificato di Idoneità rilasciato da ENAC;

ii-bis) qualora stabiliti in uno Stato estero, essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento ENAC per la certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra Ed. 5 del 23.04.2012 e della Circolare ENAC APT02B, per l'ottenimento delle certificazioni necessarie per esercitare i servizi di cui alla citata categoria 7.

c) **Requisiti di capacità economico-finanziaria** di cui all'art. 83 comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016: essere in possesso di idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs.385/1993;

d) **Requisiti di capacità tecnica** di cui all'art. 83 comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016: aver regolarmente aver gestito, in ciascuna delle annualità 2015-2016-2017, in ambito aeroportuale, il servizio di rifornimento carburante agli aeromobili mediante l'utilizzo di serbatoi della capacità complessiva pari almeno a 350 metri cubi. Il concorrente è tenuto ad allegare documentazione a comprova di quanto dichiarato (ad esempio, dichiarazione rilasciata dal Gestore aeroportuale in ordine alla veridicità di quanto dichiarato e alla regolarità della gestione). In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi tale requisito dovrà essere posseduto da tutti i componenti il raggruppamento/consorzio.

11) RICHIESTE DI CHIARIMENTI

11.1 Richieste di informazioni o chiarimenti possono pervenire sino a 8 giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione di cui all'art. 12.1, a SAVE S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari, al seguente indirizzo e-mail: ufficiolegale@veniceairport.it.

11.2 Le risposte ai chiarimenti nonché eventuali ulteriori prescrizioni saranno pubblicate sul sito internet www.veniceairport.it, sezione Area Aziende/Bandi Non Aviation, sino a 6 giorni prima del termine per la presentazione delle domande di partecipazione e costituiranno integrazione della *lex specialis* di gara, vincolante per tutti i concorrenti. Con la predetta pubblicazione, i chiarimenti si considerano conosciuti dai concorrenti. Eventuali ulteriori comunicazioni inerenti alla Procedura saranno rese con le medesime modalità. Costituisce pertanto onere dei concorrenti accedere con continuità al sito indicato, al fine di prendere visione delle comunicazioni e dei chiarimenti pubblicati dall'Ente subconcedente.

12) TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

12.1 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 31.05.2018, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate.

12.2 Il plico contenente la domanda di partecipazione e la documentazione amministrativa deve pervenire, a pena di irricevibilità, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, entro il termine sopra indicato a SAVE S.p.A., Viale Galileo Galilei, 30/1 –

30173 Tessera-Venezia, all'attenzione della Direzione Affari Legali e Societari. È ammessa anche la consegna a mano del plico. Essa potrà avvenire dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, presso la Direzione Affari Legali e Societari di SAVE, che ne rilascerà ricevuta. A pena di esclusione, il plico deve essere idoneamente sigillato (non è obbligatorio l'uso di ceralacca), controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente, la seguente dicitura:

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DI SPAZI PRESSO L’AEROPORTO MARCO POLO DI VENEZIA PER LA RIQUALIFICA E L’EVENTUALE AMPLIMENTO DEI DEPOSITI CARBURANTE E DELLE INFRASTRUTTURE CONNESSE E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO SERVIZIO – SCADENZA GIORNO 31.05.2018, ORE 12.00”.

12.3 Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

12.4 Il plico deve contenere al suo interno la documentazione di seguito indicata:

- a. **Domanda di partecipazione** alla Procedura con annessa dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti all'art. 10 del presente Avviso, predisposta compilando l'allegato modello n. 1 “Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e speciale”.
Si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi tale dichiarazione dovrà essere prodotta da tutti i relativi componenti.
- b. **Poteri di firma del candidato:** copia della delibera attestante i poteri di firma del legale rappresentante o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 attestante i relativi poteri. In caso di soggetti muniti di poteri idonei, è necessario allegare copia conforme della procura o altro documento idoneo ad attestarne i poteri (è consentito allegare certificato o visura camerale in corso di validità, qualora questi diano evidenza dei poteri di firma del soggetto firmatario della domanda di partecipazione o di altre dichiarazioni rese dal concorrente).
- c. **Almeno due referenze bancarie** rilasciate da primari istituti di credito ai sensi di quanto previsto all'art. 10.1, lettera c), del presente Avviso;
- d. **Impegno di riservatezza** allegato al presente Avviso sottoscritto dal Concorrente in segno di integrale accettazione.

12.5 Le dichiarazioni sostitutive devono essere autenticate, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, allegando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso va trasmessa la relativa procura autenticata o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.

445/2000); devono essere inoltre corredate da apposita dicitura nella quale il sottoscrittore dell'attestazione dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del suindicato D.P.R. n. 445/2000 in ordine responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.

13) SEDUTA RISERVATA DI PREQUALIFICA DEI CANDIDATI

13.1 Scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, il Responsabile unico del Procedimento procederà, in seduta riservata, all'apertura delle domande di partecipazione pervenute verificando la correttezza formale della documentazione presentata ed escluderà i candidati che, sulla base delle dichiarazioni rese, non risultino in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel presente Avviso. In conformità a quanto disposto dall'art 83, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di gara richiesti nel presente Avviso, l'Ente Subconcedente, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento o di suo delegato, assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, il concorrente sarà escluso dalla gara. Sarà invece ammesso il candidato che entro il termine indicato abbia provveduto alla regolarizzazione/integrazione della documentazione amministrativa.

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, l'Ente Subconcedente non ne richiederà la regolarizzazione.

13.2 L'Ente Subconcedente trasmetterà ai candidati interessati l'eventuale provvedimento di esclusione; trasmetterà invece la Lettera di invito a tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente Avviso.

14) SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELLA GARA

14.1 Si precisa che con la presentazione della domanda di partecipazione e, successivamente, dell'offerta, l'operatore economico prende atto ed accetta che SAVE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o annullare la Procedura, ovvero di non procedere all'aggiudicazione e/o alla successiva sottoscrizione dell'atto di subconcessione, senza che ciò determini l'insorgere di qualsivoglia pretesa economica a favore del concorrente, a titolo di risarcimento o di indennizzo. SAVE si riserva, inoltre, fin d'ora, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ove nessuna offerta risulti congrua, conveniente e soddisfacente in relazione al progetto di riqualifica e ampliamento.

15) ALLEGATI

15.1 Al presente Avviso è allegata la seguente documentazione:

1. Allegato A: planimetrie del sedime con evidenza dell'ubicazione dei lotti;

2. Modello n. 1 Domanda di partecipazione.

3. Impegno di riservatezza;

Sul sito www.veniceairport.it, sezione Area Aziende/Bandi non aviation è altresì pubblicata l'Informativa privacy. Nel medesimo spazio saranno pubblicati i successivi aggiornamenti alla predetta.

15.2 Si precisa che qualsiasi informazione di carattere tecnico venga resa da SAVE nel corso della Procedura avrà il mero scopo di orientare il concorrente nella presentazione della propria proposta tecnico-progettuale. Pertanto, al fine della presentazione dell'offerta, ogni concorrente ha l'onere di verificare la completezza e la correttezza delle informazioni contenute nella documentazione messa a disposizione da SAVE. SAVE è pertanto esonerata da qualsivoglia responsabilità nei confronti dei concorrenti per eventuali danni da essi subiti per effetto dell'affidamento riposto sulle informazioni messe a disposizione da SAVE.

16) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

16.1 Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Corrado Fischer, Direttore Operativo di SAVE.

L'Amministratore Delegato


Dott.ssa Monica Scarpa

Allegato A

Planimetria sedime con evidenza dell'ubicazione dei lotti



Modello n. 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

“BUSTA A-DOCUMENTAZIONE”

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE DI SPAZI PRESSO L'AEROPORTO MARCO POLO DI VENEZIA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICA ED EVENTUALE AMPLIAMENTO DEI DEPOSITI E DELLE ALTRE INFRASTRUTTURE ACCESSORIE PER LO STOCCAGGIO E L'EROGAZIONE DEL CARBURANTE AGLI AEROMOBILI E PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RIFORNIMENTO CARBURANTE.

Il sottoscritto
nato il.....a.....
in qualità di.....
dell'impresa.....
con sede in.....
con codice fiscale n.....
con partita IVA n.....

CHIEDE di partecipare alla gara in oggetto

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sulle responsabilità e conseguenze civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA':

- 1) che l'Operatore economico:
è iscritto dal _____ al Registro delle Imprese di _____ e dichiara i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
 - numero di iscrizione _____
 - data di iscrizione _____
 - durata della ditta/data termine _____
 - forma giuridica _____
 - codice attività _____
 - partita IVA _____
 - capitale sociale _____
- 2) Requisiti di partecipazione di ordine generale
(selezionare l'opzione che interessa)
 - che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice

di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati (**N.B. si tiene conto anche delle condanne per le quali sia intervenuto il beneficio della non menzione**):

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

(L'esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)

NB 1: *qualora un operatore economico si trovi in una delle ipotesi di cui all'art. 80, co. 7 (es. sentenza definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.*

(selezionare l'opzione che interessa)

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 non sussistono provvedimenti di condanna definitivi e non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p.

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 sussistono provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. e in particolare:

sig. _____ in qualità di _____ reato _____

sig. _____ in qualità di _____ reato _____

sig. _____ in qualità di _____ reato _____

sig. _____ in qualità di _____ reato _____

sig. _____ in qualità di _____ reato _____

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

dichiara che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3 del D.Lgs. 50/2016, cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione della presente gara, per quanto a propria conoscenza, non sussistono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016. I soggetti di cui sopra sono i seguenti (*indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale*):

NB 2: *Si ricorda che devono considerarsi soggetti cessati dalla carica anche i soggetti che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, o incorporazione o fusione societaria.*

NB 3: *qualora uno dei soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione della gara si trovi in una delle ipotesi di cui all'art. 80, co. 7 (es. sentenza definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.*

dichiara che non ci sono soggetti cessati di cui all'art. 80, co. 3 del D.Lgs. 50/2016.

NB 4: *Di seguito vengono riepilogati i soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 80, co. 3, del D.Lgs. 50/2016:*

- titolare e direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale;
- soci e direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e/o direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o cui siano stati conferiti poteri di direzione e/o vigilanza; procuratori della società muniti di potere di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; direttore/i tecnico/i; socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Al riguardo si precisa che, conformemente a quanto previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria n. 24/2013, l'espressione "socio di maggioranza" si intende riferita, oltre che al socio persona fisica titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci persone fisiche titolari ciascuno del 50% del capitale sociale o, se i soci sono tre, al socio persona fisica titolare di almeno il 50% del capitale sociale;

che l'Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, e, in particolare:

- non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
- non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate relative alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs 50/2016;
- non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di concordato preventivo con continuità aziendale e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità ai sensi dell'articolo 80 c. 5 lett. c) del D.Lgs 50/2016;

- non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs 50/2016;

(selezionare l'opzione che interessa)

non è stata coinvolta nella preparazione della presente procedura
oppure

qualora abbia partecipato alla preparazione della presente procedura, la sua partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza in quanto: _____

- non è stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- non ha presentato nella procedura di gara in corso dichiarazioni non veritiere;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

(selezionare l'opzione che interessa)

per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999;
ovvero

per imprese che occupano più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000

di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

- non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta stazione appaltante;
- che nei propri confronti non sussistono i presupposti per l'applicazione della circostanza ostativa di cui all'art. 80, comma 5, lettera l) del D. Lgs. n. 50/2016.

3) Requisiti di carattere professionale, economico-finanziario e tecnico indicati all'art. 10 dell'Avviso di gara. Il sottoscritto dichiara:

- (rif. art. 10.1, lettera b), ii) e ii-bis)) di essere in possesso: **(selezionare l'opzione che interessa)**

qualora stabiliti in Italia, del certificato di idoneità rilasciato da ENAC ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n.18/1999 per lo svolgimento di attività di cui alla categoria n. 7;

qualora stabiliti in uno Stato estero, dei requisiti previsti dal Regolamento ENAC per la certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra Ed. 5 del 23.04.2012 e della Circolare ENAC APT02B, per l'ottenimento delle certificazioni necessarie per esercitare i servizi di cui alla categoria n. 7;

- (rif. art. 10.1, lettera d), aver regolarmente aver gestito, in ciascuna delle annualità 2015-2016-2017, in ambito aeroportuale, il servizio di rifornimento carburante agli aeromobili mediante l'utilizzo di serbatoi della capacità complessiva pari almeno a 350 metri cubi. Il concorrente è tenuto ad allegare documentazione a comprova di quanto dichiarato (ad esempio, dichiarazione rilasciata dal Gestore aeroportuale in ordine alla veridicità di quanto dichiarato e alla regolarità della gestione).

DICHIARA INOLTRE

- di aver preso esatta cognizione della natura dell'atto di subconcessione e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito e nello schema di atto di subconcessione;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita l'attività e devono essere eseguiti gli eventuali lavori di allestimento;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la vigenza dell'atto di subconcessione, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nell'informativa privacy allegata all'Avviso di gara, che qui si intende integralmente trascritta.

E SI OBBLIGA A:

- a) applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel luogo dove devono essere svolte le attività;
- b) rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti nel luogo di esecuzione delle attività ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

DICHIARA INFINE:

di acconsente a che le comunicazioni relative alla presente procedura vengano rese dall'Ente subconcedente mediante e-mail o pec ai seguenti recapiti:

Domicilio eletto: _____

Indirizzo e-mail: _____

Indirizzo pec: _____

FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

[SU CARTA INTESTATA DEL CONCORRENTE]

SAVE S.p.A.

Viale G. Galilei, 30/1

30173 – Venezia Tessera

Oggetto: Accordo di riservatezza

Egregi Signori,

con la presente Vi comunichiamo i termini e condizioni degli impegni di riservatezza che sottoscrivendo la presente intendiamo assumere con riferimento all'utilizzo da parte nostra e dei nostri Rappresentanti (come di seguito definiti) delle Informazioni Riservate (come di seguito definite) che saranno messe a disposizione nell'ambito della nostra partecipazione alla Procedura e nel corso del Rapporto di subconcessione (come di seguito definite).

1. Definizioni

“Accordo di Riservatezza”: indica l'accordo di riservatezza di cui alla presente lettera.

“Ente subconcedente” o “SAVE”: SAVE S.p.A.

“Informazioni Riservate”: saranno considerate informazioni riservate tutte le informazioni (anche ove non espressamente contrassegnate come “Informazioni Riservate”) di qualsiasi natura - ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo, di natura societaria, finanziaria, tecnica, commerciale, amministrativa, aziendale - nonché le analisi, le relazioni, le planimetrie, gli studi, i documenti, in qualsiasi forma trasmessi, ivi inclusi in forma orale, riguardanti: (i) la Procedura (ivi inclusa l'esistenza e lo stato di avanzamento della stessa, nonché il suo contenuto) ovvero (ii) l'Ente subconcedente, la sua attività, beni, passività e, più in generale, la sua situazione economico-finanziaria. Non potranno essere considerate Informazioni Riservate le informazioni:

- a) che siano o divengano di dominio pubblico (sempre che la divulgazione non sia conseguenza della violazione degli obblighi previsti dal presente Accordo di Riservatezza);
- b) informazioni in nostro possesso prima della data di sottoscrizione del presente Accordo di Riservatezza o da noi ottenute autonomamente, purché non in violazione di accordi di riservatezza con soggetti terzi, sempre che tale circostanza possa essere provata per iscritto;

- c) di cui sia richiesta la divulgazione da espressa disposizione di legge, regolamento ovvero per ordine dell'autorità giudiziaria o di un'altra competente autorità;
- d) di cui sia stata preventivamente autorizzata per iscritto la divulgazione ai sensi del presente Accordo di Riservatezza.

“Procedura”

indica la procedura negoziata indetta, tramite avviso, da SAVE S.p.A. per la selezione di operatori economici cui affidare in regime di subconcessione, spazi presso l'aeroporto Marco Polo di Venezia per la realizzazione di interventi di riqualifica e ampliamento dei depositi e delle altre infrastrutture accessorie per lo stoccaggio e l'erogazione del carburante agli aeromobili e per la gestione del servizio di rifornimento carburante.

“Rapporto di subconcessione”

indica rapporto negoziale che intercorrerà tra SAVE e l'operatore selezionato all'esito della Procedura, in forza del quale l'operatore sarà tenuto alle seguenti prestazioni: a) redazione del progetto di riqualifica ed eventuale ampliamento dei depositi carburante e delle infrastrutture e impianti accessori presenti nell'area subconcessa; b) esecuzione degli interventi di riqualifica e ampliamento indicati nel progetto/offerta tecnica, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, garantendo in ogni caso la continuità del servizio e dell'operatività aeroportuale; c) gestione, senza soluzione di continuità, per tutta la durata della subconcessione, del servizio di rifornimento carburante agli aeromobili nel rispetto di termini e condizioni indicate nell'atto di subconcessione.

2. Obblighi di riservatezza

2.1 Con il presente Accordo di Riservatezza, ci impegniamo a mantenere le Informazioni Riservate strettamente confidenziali e a non comunicarle in nessun modo a soggetti terzi, se non con il Vostro preventivo consenso scritto, nonché a proteggere le Informazioni Riservate con cautele e misure di sicurezza comunque non inferiori a quelle utilizzate secondo la migliore prassi per proteggere le informazioni e la documentazione riservata.

2.2 Le Informazioni Riservate non verranno utilizzate da noi, dai nostri amministratori, dirigenti, dipendenti e consulenti cui esse siano fornite (di seguito i “Rappresentanti”) se non in stretta connessione alla Procedura e ai soli fini di una corretta valutazione delle modalità e dei termini della Procedura e dell'esecuzione del Rapporto di subconcessione. Ci impegniamo, pertanto, a mettere le Informazioni Riservate a disposizione solo (a) di quei Rappresentanti che necessitino delle stesse ai fini della partecipazione alla Procedura e nei limiti di tale necessità, (b) degli istituti bancari che intendano finanziare il progetto di riqualifica e ampliamento oggetto della Procedura (gli Istituti Finanziari). Ci impegniamo altresì a fornirVi anticipatamente il nominativo di qualsiasi Rappresentate che sia estraneo

alla nostra struttura organizzativa (e.g., consulente legale e/o finanziario) ovvero istituto bancario cui le Informazioni Riservate vengano divulgate.

- 2.3 Ciascuno dei nostri Rappresentanti e degli Istituti Finanziari cui le Informazioni Riservate saranno fornite sarà debitamente e preventivamente informato circa gli obblighi derivanti dal presente Accordo di Riservatezza e noi ci impegniamo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del Codice Civile, a fare in modo che ciascuno di essi si conformi alle disposizioni e alle obbligazioni previste del presente Accordo di Riservatezza, assumendo ogni responsabilità nei Vostri confronti per le violazioni degli obblighi di cui al presente Accordo di Riservatezza dagli stessi eventualmente commesse.
- 2.4 Nel caso in cui, per vincoli di legge o di regolamento ovvero su legittima richiesta delle competenti autorità, dovessimo essere tenuti a consegnare, rendere note a terzi o divulgare le Informazioni Riservate, sarà nostro obbligo informarVi preventivamente e attenerci per quanto più possibile alle Vostre indicazioni circa i tempi e modalità di detta divulgazione, concordando sin da ora che ogni divulgazione verrà ridotta a quanto strettamente necessario in base ai suddetti vincoli di legge o di regolamento, ovvero alla legittima richiesta delle competenti autorità.
- 2.5 Non avremo facoltà di produrre copie delle Informazioni Riservate, se non: i) nei limiti strettamente necessari al loro esame da parte nostra, dei nostri Rappresentanti o degli Istituti Finanziari; ovvero ii) previo Vostro consenso scritto e negli stretti limiti in cui tale consenso verrà prestato. Tutti i documenti (anche in formato elettronico) contenenti Informazioni Riservate o che comunque siano formati facendo uso di Informazioni Riservate (ivi inclusi eventuali analisi, estrapolazioni, sintesi, studi e/o deduzioni predisposti o elaborati nell'ambito della Procedura sulla base dell'esame di dette Informazioni Riservate) verranno da noi conservati con la massima cautela al fine di garantirne la confidenzialità e riservatezza e, salvo quanto diversamente previsto da norme regolamentari o di legge relative alla conservazione dei documenti o in caso di copie elettroniche create nel corso delle procedure di backup e archiviazione automatica dei dati, a Vostra scelta, e nei limiti tecnicamente possibili, Vi verranno restituiti ovvero verranno distrutti immediatamente in caso di nostra esclusione o ritiro dalla Procedura ovvero in ogni caso alla data di scadenza dell'efficacia degli impegni assunti con il presente Accordo di Riservatezza.
- 2.6 Ci impegniamo a non contattare e a non richiedere informazioni circa la Procedura a nessun amministratore, dirigente, dipendente o consulente Vostro e/o della Società e delle sue controllate e/o partecipate, eccezion fatta per quelli da Voi espressamente indicati a tal fine.

3. Durata

Gli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Accordo di Riservatezza decorreranno dalla data di sottoscrizione del medesimo e rimarranno efficaci per un periodo di 18 mesi.

A parziale deroga di quanto precede, gli impegni assunti e le rinunce previste sub articolo 5 che segue rimarranno in vigore anche successivamente alla scadenza di cui al precedente paragrafo.

4. Legge applicabile – Foro Competente

4.1 Il presente accordo sarà regolato ed interpretato secondo la legge italiana.

4.2 Ogni controversia nascente dal presente Accordo di Riservatezza sarà di competenza esclusiva del Foro di Venezia.

5. Varie

5.1 Eventuali modifiche al presente Accordo di Riservatezza saranno valide solo se risultanti da accordo scritto sottoscritto dalle parti.

5.2 Nonostante la sottoscrizione del presente Accordo di Riservatezza, resterà assoluta facoltà dell'Ente subconcedente decidere di sospendere, interrompere o annullare in ogni momento la Procedura.

Mediante la sottoscrizione del presente Accordo di Riservatezza prendiamo atto e riconosciamo che: (i) il contenuto e la veridicità e correttezza delle Informazioni Riservate non è stato da Voi preventivamente verificato e (ii) né Voi né i Vostri consulenti e rappresentanti rendete alcuna dichiarazione e garanzia e, assumete pertanto alcuna responsabilità, circa il contenuto, la veridicità e correttezza, nonché la completezza delle suddette Informazioni Riservate ai fini della nostra valutazione in ordine alla partecipazione alla Procedura, salvo il caso di dolo o colpa grave nella trasmissione di informazioni false, incomplete o non veritiere. Con la sottoscrizione del presente accordo, rinunciamo, quindi, a ogni diritto o pretesa, presente o futura, nei Vostri confronti con riferimento alle Informazioni Riservate, ivi incluso con riferimento all'accuratezza, adeguatezza, completezza, alla correttezza tecnica delle stesse.

*** **

Con i migliori saluti.

Società _____

Firma: _____

Nome: _____

Titolo: _____

Luogo, data: _____

Per accettazione:

SAVE S.p.A.

Firma: _____

Nome: _____

Titolo: _____

Luogo, data: _____

